



COMUNE DI MOSCUFO

Provincia di Pescara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2020.
Data 11.07.2020	

L'anno **duemilaventi** addi **undici** del mese di **Luglio** alle ore **11.12** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in seduta ORDINARIA di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - DE COLLIBUS CLAUDIO	Presente	8 - VERZELLA CARLA	Presente
2 - FAIETA EMANUELE	Presente	9 - D'AGOSTINO ADRIANO	Presente
3 - DE COLLIBUS EDOARDO	Presente	10 - SALVATORELLI GIORGIA	Presente
4 - DI MASSIMO MARTINA	Presente	11 - D'INTINO VALERIO	Presente
5 - ORSIJENA LORIS	Assente	12 - DI PIETRO PIETRO	Presente
6 - DI PIETRO FABRIZIO	Presente	13 - PERROTTI ANDREA	Assente
7 - DI DOMENICO MASSIMO	Presente		

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Buccilli Nunzia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Di Domenico Massimo assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Espone Faieta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

PRESO ATTO CHE:

- con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell'Interno ha autorizzato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

- con il decreto legge n. 18/2020, recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid –19*” il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;

RICHIAMATO l'art. 138 “*Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020*”, comma 1 del D.L. 34 del 19 maggio 2020

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 11/07/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) i vigore dal 1 gennaio 2020;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU ;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote;

- commi 748 e 749: L'ALiquota DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- comma 750: L'ALiquota DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

- comma 751: fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- comma 752: l'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- comma 753: per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

- comma 754: PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- comma 760 PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, (PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati), è ridotta al 75 per cento.

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI i pareri espressi dai Responsabili di servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/00;

VISTA la Legge di Stabilità 2016, legge del 28/12/2015 n. 208

Presenti n. 11; Votanti n. 11;

Favorevoli n.11; Contrari n. 0; Astenuti n. 0;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2)) di determinare le ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2020: come indicate nell'allegato A alla presente deliberazione
- 3) di determinare le seguenti DETRAZIONI:
 - a) per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020: a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta

a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 4) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale

Presenti n. 11; Votanti n. 11;

Favorevoli n.11; Contrari n. 0; Astenuti n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Di Domenico Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Buccilli Nunzia

NOTA DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 11.07.2020 avente ad oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2020.

è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 27.07.2020 al 11.08.2020 ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì, **27.07.2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Di Massimo Alfredo